

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI

 **Renato**
IL CONTRIBUENTE TARTASSATO

CON IL PATROCINIO DI
**MOVIMENTO
CONSUMATORI**
Insieme per una società responsabile

PRESENTANO



COME CHIEDERE RISARCIMENTO AL FISCO

i diritti dei contribuenti
e-book n°2

QUANDO IL FISCO DEVE RISARCIRE IL CONTRIBUENTE

A seguito del notevole interesse riscontrato dal precedente e-book dal titolo "I DIRITTI DEI CONTRIBUENTI", (disponibile al link: www.studiolegalesances.it/ebook-i-diritti-dei-contribuenti/) dedichiamo ora l'attenzione a un altro tema particolarmente importante, ossia la richiesta di risarcimento danni al Fisco.

Al fine di fornire ai nostri lettori la massima informazione su questo delicato tema, abbiamo pensato di segnalare alcune tra le sentenze più importanti (le sentenze citate sono liberamente disponibili sul sito www.studiolegalesances.it nella sezione documenti).

Iniziamo precisando che presupposto fondamentale per la richiesta di risarcimento è sicuramente la lesione di un diritto del contribuente a causa di un atto illegittimo del Fisco o comunque del concessionario della riscossione.

COSA SI INTENDE PER ATTO ILLEGITTIMO

L'illegittimità dell'atto tributario deve essere tale da violare le regole minime di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Recentemente, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che: *"L'amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al CONTRIBUENTE sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione"* (Sent. Corte Cass. n.19.458/2011, dep. 23 settembre 2011). Sul punto si segnala anche la sentenza della Corte di Cass. SS UU n.500/99.

Quindi, in altre parole, ai fini del risarcimento non basta che l'atto sia illegittimo, ma occorre almeno un comportamento grave e colpevole del Fisco che tarda nel rimediare all'errore commesso.



LA CONDANNA DEL FISCO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI (art. 91 e 92 cpc)

In corso di causa può accadere che il Fisco riconosca che abbia agito in maniera illegittima e provveda ad annullare l'atto prima della fine del processo. In tal caso, l'Ufficio deve essere comunque condannato al pagamento delle spese processuali.

Infatti, la recente sentenza della **Corte di Cass. n.7273 del 13/04/2016** ha sottolineato che se il Fisco riconosce l'illegittimità dell'accertamento solo in corso di causa, non può chiedere la fine del processo per "*cessata materia del contendere*".

I giudici, infatti, devono necessariamente disporre la condanna alle spese di giudizio in favore del contribuente, il quale è stato costretto a intraprendere un'azione legale per vedere riconosciuti i propri diritti.

IL FISCO DEVE ANNULLARE "VELOCEMENTE" L'ATTO ILLEGITTIMO

Se l'accertamento fiscale è illegittimo, il contribuente può fare istanza di annullamento in autotutela e ha diritto ad essere ascoltato velocemente.

Si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale ha stabilito che "*qualora il contribuente proponga istanza di annullamento in autotutela, l'ente impositore ha l'obbligo, non solo morale, ma anche giuridico di emettere il provvedimento conclusivo ... prima della scadenza del termine concesso al contribuente per proporre il ricorso...*" (**sentenza della Comm. Trib. Prov. di Campobasso n.195/01/14**).

Nel caso di specie, il Fisco, pur avendo riconosciuto l'errore e annullato l'atto, è stato condannato al pagamento delle spese legali oltre a una somma a titolo di risarcimento per "*responsabilità aggravata*" (si veda art. 96 cpc), perché ciò è avvenuto tardivamente costringendo il contribuente ad agire per vie legali.

LITE TEMERARIA DEL FISCO E CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Di recente la **Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.13899 del 3 giugno 2013** ha affermato che il giudice tributario è competente a decidere sulla domanda risarcitoria proposta dal contribuente a titolo di responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cpc, qualora la pretesa impositiva dell'Ufficio derivi da mala fede o colpa grave (ad esempio, resistenza in giudizio nonostante l'infondatezza della pretesa, mancato tempestivo annullamento di un atto illegittimo, comportamento persecutorio, etc..).

I giudici hanno dunque statuito che *"Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave..."*

Sul punto, riportiamo alcune recenti sentenze come quella del **Tribunale di Piacenza del 7 dicembre 2010** o del **Tribunale di Roma-Sezione distaccata di Ostia del 9 dicembre 2010**, le quali si rifanno alla pronuncia della **Corte di Cassazione n.17902 del 30 luglio 2010**.

Quindi attualmente è possibile chiedere al giudice tributario il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ove si dimostri che il Fisco abbia agito o resistito in giudizio per colpa grave o dolo.



COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO PER DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Sussiste un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, che garantisce la massima tutela al contribuente che dimostra di esser stato ingiustamente leso da un comportamento illegittimo della Amministrazione Finanziaria. In tal caso la domanda risarcitoria deve essere proposta dal contribuente al giudice ordinario.



Sul punto si è espressa la **Cassazione Civile, terza sezione del 3 marzo 2011, n. 5120**, la quale ha chiarito che *"L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c.; è pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa p.a., un comportamento doloso o colposo, che in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo"*.



Infatti, in virtù dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, la Pubblica Amministrazione (e dunque l'Amministrazione Finanziaria) è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS SUBITO DAL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI FERMO ILLEGITTIMO

Recentemente la **Corte Cassazione con la sentenza n.12413 del 16/06/2016** ha individuato diverse ipotesi in cui è possibile chiedere il risarcimento del danno subito dal contribuente. Nel caso di specie, secondo i giudici, Equitalia è tenuta a risarcire il danno da stress solo se il contribuente dimostri l'inesistenza del diritto vantato dall'agente della riscossione.

Gli ermellini hanno così chiarito che *"La domanda al risarcimento dei danni subiti dal debitore per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 può essere avanzata ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. e presuppone perciò l'istanza di parte, nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e della mancanza della normale prudenza in capo all'Agente della riscossione ... La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. ... presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave e, pur potendo essere pronunciata d'ufficio anche dal giudice d'appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente..."*

In conclusione è possibile per il contribuente ottenere il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale sia in presenza di un danno grave (ad esempio la perdita di un posto di lavoro a seguito di un fermo auto illegittimo; la mancata vendita di un immobile a causa di un'ipoteca o ancora l'illegittimo pignoramento di un conto corrente che ha portato l'impresa al fallimento) sia in presenza di una responsabilità aggravata come previsto dall'articolo 96 c.p.c.

In presenza di tali presupposti il contribuente ingiustamente tartassato può certamente ricevere il giusto indennizzo.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER ISCRIZIONE ILLEGITTIMA DI IPOTECA

Anche l'iscrizione senza titolo della garanzia ipotecaria rappresenta violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Pertanto, deve essere dichiarato risarcibile sia il pregiudizio economico subito dal contribuente quanto il danno non patrimoniale.

I giudici di merito hanno così sottolineato che *“è suscettibile di costituire illecito aquiliano, con conseguente diritto del contribuente ad ottenere il risarcimento del danno, il comportamento colposo dell'Amministrazione finanziaria, la quale iscriva formalità dell'ipoteca sui beni del debitore d'imposta, qualora gli atti impositivi sui quali la pretesa fiscale si fonda siano stati annullati dal giudice tributario con efficacia di giudicato”* (**Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina n.74 del 27/04/2007**).

I giudici, quindi, pronunciandosi in senso favorevole al contribuente hanno così richiamato i principi già espressi dalla **sentenza della Corte di Cassazione n.500/1999**, la quale ha riconosciuto il risarcimento dei danni patiti dai contribuenti ex art 2043 cc, a seguito della violazione da parte del Fisco e di Equitalia delle regole di correttezza e di buon andamento dell'amministrazione.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA LITE TEMERARIA

In merito al delicato tema della quantificazione del danno, i giudici hanno fissato diversi criteri per garantire al contribuente ingiustamente leso dal concessionario o dall'Ufficio una giusta riparazione pecuniaria.

Un primo criterio di determinazione del quantum risarcitorio è stato tracciato dal **Tribunale di Siena nella sentenza del 9 giugno 2011**.

Il giudice ha individuato come valido parametro per la quantificazione della condanna per lite temeraria il valore della causa.

La sentenza, infatti, afferma che *“la condanna deve essere irrogata in misura proporzionale al valore della lite che la parte attrice ha dichiarato in citazione”*.

Nel motivare tale scelta, inoltre, la sentenza specifica che: *“l'art. 96 comma 3 cpc consente di infliggere*

una proporzionata sanzione, quando la condotta processuale complessiva della stessa parte ha cagionato un aggravio non del tutto indifferente per il buon andamento dell'amministrazione della Giustizia e quando la stessa causa petendi attorea risulta lesiva della sacralità costituzionale del diritto di azione".

Un secondo criterio è stato fissato dai i giudici del Tribunale di Piacenza e di Varese (**Trib di Piacenza 7 dicembre 2010; Trib di Varese 23 febbraio 2012**). Secondo queste due pronunce il parametro utilizzato per la liquidazione dei danni da responsabilità aggravata va calcolato grazie all'uso di un moltiplicatore anche se sul punto i giudici non sono chiari.

Da ultimo, la **Corte di Cassazione con sentenza n.3993 del 18 febbraio 2011** ha sostenuto che l'entità del danno sofferto per lite temeraria di cui art. 96 c.p.c può desumersi da nozioni di comune

esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2).

Secondo quanto sostenuto dai giudici di questa Corte, nella normalità dei casi le ingiustificate condotte processuali tenute dall'Amministrazione Finanziaria, oltre a danni patrimoniali, causano "ex se" anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (sent. Cass. n.24645/2007).





Renato

IL CONTRIBUENTE TARTASSATO

INIZIATIVA A CURA DI

SANCES
CENTRO STUDI GIURIDICI

SANCES
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
LECCE • ROMA • MILANO

Studio Dragone
commercianti

BOMBACI - PATRONE
STUDIO LEGALE

Studio Amato
FISCALE E LAVORO



CON IL PATROCINIO DI

**MOVIMENTO
CONSUMATORI**
Insieme per una società responsabile

SOCIAL PARTNER

**SHARE PRO**
your professional network

MAIN PARTNER

affaritaliani.it
il primo quotidiano online